

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 45/2018

DISCIPLINA DELLE "PRO LOCO"

**- PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 1:**

ALL'ARTICOLO 3. ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO.

**SI PROPONE LA MODIFICA DEL COMMA 3, CON ELIMINAZIONE DEL PUNTO ALLA LETTERA A).**

SOSTITUIRE IL TESTO ATTUALE

3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con atto del dirigente competente per materia e costituisce condizione indispensabile per:

- a) **fruire della denominazione "Pro Loco";**
- b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione Puglia;
- c) partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;
- d) stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all'articolo 11.

CON IL SEGUENTE TESTO:

***3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con atto del dirigente competente per materia e costituisce condizione indispensabile per:***

- a) ***accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione Puglia;***
- b) ***partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;***
- c) ***stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all'articolo 11.***

Il Consigliere  
*Supro Bressi*



EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 45/2018

DISCIPLINA DELLE "PRO LOCO"

**- PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 2:**

**SI PROPONE LA MODIFICA ALL'ARTICOLO 4. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE. AL COMMA 1 LETT. a)**

SOSTITUIRE IL TESTO ATTUALE

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione Pro Loco che svolge le attività previste dall'art. 2 della presente legge e per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) sia costituita **con atto pubblico** e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico - culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali del territorio;

CON IL SEGUENTE TESTO:

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione Pro Loco che svolge le attività previste dall'art. 2 della presente legge e per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) sia costituita **con atto pubblico o scrittura privata registrata** e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico - culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali del territorio;

Il Consigliere  
*Leopoldo Blum*



**Disegno di Legge*****“Disciplina delle associazioni Pro Loco”*****EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4**

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

*“b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il Comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di Comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale;”.*

Rosa Barone  


Cristian Casili  




EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 45/2018

DISCIPLINA DELLE "PRO LOCO"

**- PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 3, CON MODIFICA AL TESTO:**

**SI PROPONE LA MODIFICA ALL'ARTICOLO 6. RICONOSCIMENTO DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE DELLE PROLOCO.**

**AL COMMA 2**

SOSTITUIRE IL TESTO ATTUALE

2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle Pro loco cui aderisca un numero di Pro loco non inferiore al **30 per cento** di quelle operanti **sul territorio regionale**.

CON IL SEGUENTE TESTO:

2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle Pro loco cui aderisca un numero di Pro loco non inferiore al **20 per cento** di quelle operanti **sul territorio provinciale**.

Il Consigliere  
*Supra Blum*





**Disegno di Legge**  
**“Disciplina delle associazioni Pro Loco”**

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6**

Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*“2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle Pro loco cui aderisca un numero di Pro loco non inferiore al 20% di quelle operanti sul territorio regionale.”*

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili



EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 45/2018

DISCIPLINA DELLE "PRO LOCO"

**- PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 4, CON MODIFICA AL TESTO:**

**SI PROPONE LA MODIFICA ALL'ARTICOLO 8. Comitato Regionale UNPLI**

**ALL'UNICO COMMA 1**

SOSTITUIRE IL TESTO ATTUALE

1. Il Comitato Regionale della Puglia Unione Nazionale Proloco d'Italia (UNPLI) rappresenta le Associazioni Pro Loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell'art. 6.

CON IL SEGUENTE TESTO:

1. Il Comitato Regionale della Puglia Unione Nazionale Proloco d'Italia (UNPLI) **e le altre Strutture associative rappresentano** le Associazioni Pro Loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell'art. 6.

Il Consigliere  




0/1

All'art. 7 è aggiunto il seguente  
comma

8. In attesa approvazione della  
presente legge sono riservati  
i termini per le iscrizioni  
all'Albo Regionale per un  
periodo di sessanta giorni  
decorrenti dalla data di  
entrata in vigore.

F.ulli



**Disegno di Legge**  
**“Disciplina delle associazioni Pro Loco”**

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8**

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

**“Art. 8 (Comitato regionale UNPLI e strutture associative)**

*1. Il Comitato Regionale della Puglia dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia (UNPLI) e le altre strutture associative rappresentano le Associazioni Pro loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell'articolo 6.”*

Rosa Barone  


Cristian Casili  






T/4

N.	DEL
----	-----



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Disegno di Legge: “Disciplina delle associazioni Pro loco” n. 45/2018  
d’iniziativa della Giunta Regionale


**ATTO CONSIGLIO N. 68/X**

Emendamento aggiuntivo

Dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 12bis  
(Norma finanziaria)

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato regionale della Puglia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) è stanziata la somma annuale di € 50.000.
2. Alla copertura della spesa per l’annualità 2018, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, Capitolo 1110070 “Fondo Globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione.”

Il Consigliere  
  
.....(DAMASCELLI)

(eventuale)

CLAUSOLA INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



**Disegno di Legge****“Disciplina delle associazioni Pro Loco”****EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12**

Dolo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

**“Art. 12 bis (Clausola valutativa)**

*1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che fornisca, in particolare, informazioni sui seguenti aspetti:*

- a) aggiornamento sul numero delle associazioni pro loco iscritte all'Albo regionale e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;*
  - b) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 11 e come queste abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle Pro Loco, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;*
  - c) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 12 destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, indicando altresì i risultati conseguiti.*
- 2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”*

Rosa Barone  


Cristian Casili  